

*COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
PROVINCIA DI LATINA*

*REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI
PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE*

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)

INDICE

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE
- Art. 3 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO
- Art. 4 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
- Art. 5 ECCEZIONI AI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
- Art. 6 GRUPPO DI LAVORO
- Art. 7 LIQUIDAZIONE FONDO
- Art. 8 INCENTIVI PERSONALE CENTRALE DI COMMITTENZA
- Art. 9 UTILIZZO SOMME DESTINATE AL FONDO PER L'INNOVAZIONE Art. 10 PENALITA'
- Art.11 COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
- Art.12 INFORMAZIONE E CONFRONTO
- Art.13 RINVIO
- Art. 14 NORME TRANSITORIE
- Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per l'elenco tassativo di attività indicate al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016.
2. All'interno del presente Regolamento sono:
 - stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie, da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
 - recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura
4. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 15.06.2018, con le OO.SS.;

Articolo 2

Campo di applicazione ed esclusione

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 annue (euroquarantamila/00) nel caso in cui siano oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite suddetto le relative

eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

4. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, incrementano la quota del fondo complessivo.
5. Nessun incentivo è dovuto all'eventuale personale con qualifica dirigenziale ed in alcun modo può essere erogato per l'attività tecnica relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo). Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia;
6. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione"

Articolo 3

Costituzione e quantificazione del fondo

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale finanzia, attraverso apposite scritture contabili, un fondo incentivante per risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (dueper cento) degli importi posti a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra tutto il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della

fornitura; l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A..

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.

Articolo 4

Ripartizione del Fondo Incentivante

1. L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. La ripartizione è operata con determinazione del Dirigente preposto alla struttura competente, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE - FASI	2. Quota %	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. Percentuale di ripartizione della quota colonna 2
PROGRAMMAZIONE	10	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici/Referente redazione	60
		Preventivazione spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per procedure espropriative	40
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	70
		Validazione del progetto	30
FASE DI GARA	25	Redazione atti di Gara e Controllo, gestione procedura di e-procurement	70
		Commissari di gara/Seggio di Gara	30
FASE ESECUTIVA	25	Direzione Lavori	70
		Collaudo Amministrativo / Certificato Esecuzione	30
RUP – COLLABORATORI	30	RUP	80
		Collaboratori	20

		(tecnici/amministrativi)	
Totali	100		

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE - FASI	2. Quota %	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. Percentuale di ripartizione della quota colonna 2
PROGRAMMAZIONE	10	Redazione Programma Biennale Servizi e Forniture/Referente redazione	100
FASE DI GARA	25	Redazione, controllo atti di gara, gestione procedura di e-procurement	70
		Commissari di gara/Seggio di Gara	30
FASE ESECUTIVA	25	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	20
		Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)/ Verifica di conformità	80
RUP - COLLABORATORI	40	RUP	70
		Collaboratori tecnici/amministrativi/ attività di segreteria	30
Totali	100		

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività. In caso di svolgimento di più attività specifiche da parte del medesimo dipendente i singoli importi verranno sommati ai fini del computo dell'incentivo di propria spettanza.
2. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
3. Appartengono alla categoria dei collaboratori i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere, i

supporti per le attività espropriative, le comunicazioni, le pubblicazioni, i collaboratori amministrativi, i segretari verbalizzanti, i supporti consulenziali offerti al Rup da altro personale per la gestione degli atti di gara e delle procedure, ecc.

4. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa della relativa fase dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fuori dai casi di cui al precedente comma, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, comma 2.
6. Nel caso si verifichi in corso dell'anno un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.

Articolo 5

Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle dell'articolo 4 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

Articolo 6

Gruppo di Lavoro

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 4.
2. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti prevedendo figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di

conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 2, su indicazione del Responsabile unico del procedimento (RUP).
5. E' possibile istituire un gruppo di lavoro tramite dipendenti pubblici di altre amministrazioni secondo le modalità di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare, a titolo non esaustivo, per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio del Comune;
 - l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando il relativo profilo professionale e per ciascuno le prestazioni da svolgere con riferimento ai diversi incarichi e tempi assegnati anche considerando l'inserimento di operatori a supporto per la necessaria riconciliazione della contabilità dei lavori e/o servizi e forniture con la contabilità economico-patrimoniale e finanziaria dell'Ente, che potranno essere individuati tramite interpello interno tra i vari settori;
 - i termini entro i quali devono essere eseguiti i singoli livelli delle prestazioni. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno;
 - l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro;
 - che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 10;
 - lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP,) modificare o revocare l'incarico in ogni momento. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca.

7. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
8. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, previa formale contestazione da parte del Dirigente competente.
9. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 7

Liquidazione Fondo

La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento che dovrà tener conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- b) della completezza della funzione svolta;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

1. Il Dirigente è tenuto ad accertare ed approvare con proprio atto le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, stabilire il riparto degli incentivi sulla base della proposta del R.u.p. e disporre il pagamento.
2. Gli incentivi così come indicati al comma precedente saranno liquidati ai dipendenti nella prima busta paga successiva all'adozione della determina di liquidazione dei compensi adottata dal Dirigente competente.
3. Gli importi dell'incentivo da liquidare vengono maturati a seguito delle prestazioni effettuate, secondo la ripartizione di cui alla griglia indicata nell'articolo 4, come di seguito riportato:

Per le fasi di: "Programmazione", "Verifica progetti" e "Fase di Gara", ad avvenuta aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura;

Per la fase esecutiva l'intera quota viene liquidata con l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Per la fase “Rup e collaboratori” la quota viene liquidata per il 50% spettante a conclusione della fase di gara e per il restante 50% con l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità

5. In caso siano presenti oltre al R.U.P. ulteriori collaboratori nella compartecipazione alla sub fase specifica di cui alla colonna n. 3 della griglia riportata all’art.4, viene comunque mantenuta la ripartizione tra RUP e Collaboratori (70/30 per i servizi e le forniture o 80/20 per i lavori).
6. Per gare non concluse per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l’incentivo viene a maturare con l’atto di accertamento della fase completata (es. gara dichiarata deserta, gara non aggiudicata per motivi non dipendenti dal personale incaricato, etc.);
7. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.
8. In caso di quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, le relative somme incentivanti costituiscono economie.

Articolo 8

Incentivi personale Centrale di Committenza

1. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza/stazione unica appaltante la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà ad essa riservata.
2. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza nell’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere riconosciuta una quota parte non superiore ad un quarto di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, con riparametrazione delle percentuali spettanti alle restanti fasi indicate nella griglia di cui all’art. 4.
3. Nelle ipotesi di affidamento sottoelencate la quota di cui al precedente comma sarà pari al 25% del fondo di cui all’art. 2, c. 1 ($25\% * 2\% = 0,5\%$ dell’importo posto a base di gara):
 - a) Offerta economicamente più vantaggiosa
 - b) Affidamento di appalti in PPP (Partnerariato pubblico/privato)
 - c) Concorsi di idee e di progettazione
 - d) Dialogo competitivo e procedura competitiva con negoziazione
4. I componenti del gruppo di lavoro della centrale di committenza vengono individuati con atto del dirigente/responsabile della centrale, tenuto conto delle professionalità necessarie. I

componenti della SUA/CUC che partecipano al singolo gruppo di lavoro, partecipano al riparto disciplinato dal presente regolamento nella misura prevista dal comma 2 dell'art. 4. Per componenti della SUA/CUC deve intendersi sia il personale assegnato stabilmente alla Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza che il personale dei Singoli Comuni aderenti assegnato per il singolo procedimento

5. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio/Dirigente della SUA/CUC a seguito del trasferimento delle risorse da parte degli altri Enti per il quale si procede in gara, fermo restando l'obbligo dell'inserimento nel quadro economico della spesa destinata alla Centrale di committenza (ricompresa nel 2% di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) e del caso di cui al successivo comma.
6. Nei casi in cui il Comune di Cisterna agisca anche quale centrale di committenza per le proprie gare di competenza, le liquidazioni al proprio personale dipendente sarà effettuato secondo le modalità di cui agli artt. 4 eseguenti.

Articolo 9

Utilizzo somme fondo per l'innovazione

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti previste a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.

5. Il dirigente competente per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente del Settore in cui è incardinato il relativo capitolo di bilancio.

ART. 10

Penalità

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:
 - Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:
 - incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura in misura superiore al 10% e fino al 50% : penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
 - incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura in misura superiore al 50%: penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;
 - per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati: penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - ritardi superiori a 60 giorni: penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
 - ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo ed inoltre revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:
 - il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
 - il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica

di conformità nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART.11

Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Coordinatore R.S.U;
- b) Segretario Generale;
- c) Presidente del Nucleo di Valutazione

Il collegio si dovrà riunire entro 15 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 12

Informazione e confronto

Con cadenza annuale dovrà fornirsi, a cura dell'ufficio personale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento nelle modalità previste dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358 (in forma aggregata o anonima).

Articolo 13

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 14

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico della relativa procedura.
2. L'accertamento del Dirigente avverrà sulla scorta di una relazione del Rup con la quale lo stesso indicherà i nominativi dei soggetti partecipanti al singolo procedimento di affidamento con i relativi incarichi e quota di partecipazione e sarà liquidata con atto del Dirigente competente.
3. Il presente regolamento non può avere efficacia retroattiva rispetto alle procedure già concluse alla data di entrata in vigore del Codice atteso che si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria.

Articolo 15

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione e le disposizioni ivi contenute hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.